Codice A1710D
D.D. 30 ottobre 2026, n. 1022
Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Aggiornamento dell'Albo dei Primi acquirenti di latte bovino con sede legale in Piemonte - Revoca del riconoscimento della ditta CASEIFICIO ISABELLA SRL - CUAA 02341600027 - con sede legale in Via Rivalta, 3 Borriana (BI).

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 1022/A1710D/2026 DEL 30/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1710D - Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC

OGGETTO: Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Aggiornamento dell'Albo dei Primi acquirenti di latte bovino con sede legale in Piemonte - Revoca del riconoscimento della ditta CASEIFICIO ISABELLA SRL - CUAA 02341600027 - con sede legale in Via Rivalta, 3 Borriana (BI)

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed in particolare l'art. 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

il Decreto-Legge 29 marzo 2019, n.27 convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 maggio 2019 , n. 44, ed in particolare l'articolo 3, il quale stabilisce gli adempimenti a carico dei primi acquirenti di latte crudo;

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali 6 agosto 2021 n. 0360338 e s.m.i., recante "Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino";

l'art. 3 del citato decreto 6 agosto 2021 n. 0360338 che dispone:
- al comma 1, che ogni primo acquirente di latte bovino deve essere preventivamente riconosciuto dalle Regioni competenti per territorio, in relazione alla propria sede legale;
- al comma 2, che i riconoscimenti sono concessi in presenza dei requisiti elencati al medesimo comma;
- al comma 6, che i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali

revoche devono essere registrate nell’apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN;

la Circolare Agea “Istruzioni operative n. 53456 del 11/7/2023 (che sostituisce integralmente la circolare n.16” del 11/02/2022), recante le modalità attuative degli adempimenti a carico degli operatori del settore;

DGR n. 5-2348 del 21/03/2026 "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023." con cui si individua il Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e comunicazione del piano strategico PAC quale responsabile del procedimento amministrativo riguardante la revoca di primo acquirente latte.

Preso atto che con D.D. 50/2012 la ditta CASEIFICIO ISABELLA SRL - CUAA 02341600027 - con sede legale in Via Rivalta, 3 Borriana (BI) era stata riconosciuta quale *primo acquirente di latte bovino* con l’attribuzione della matricola Albo Regionale n. 0109600009;

Vista la comunicazione prot. n. 22297 del 21/10/2026 con cui la ditta CASEIFICIO ISABELLA SRL - CUAA 02341600027 - con sede legale in Via Rivalta, 3 Borriana (BI) comunica che a decorrere dal 30/06/2026 chiede la revoca del riconoscimento di primo acquirente bovino a seguito cessione ramo d’azienda al Caseificio Piemontese con sede in Varese;

Visto il verbale di revoca del 30/10/2026 con cui si esprime parere favorevole all'accoglimento dell’istanza di revoca con decorrenza 30/06/2026.

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla ditta CASEIFICIO ISABELLA SRL - CUAA 02341600027 - con sede legale in Via Rivalta, 3 Borriana (BI).

Tenuto conto delle innovazioni introdotte dal d.lgs 13 ottobre 2014, n.153 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia, regolato dal d.lgs 6 settembre 2011, n. 159;

Tenuto conto che tutta la documentazione citata nel presente atto è conservata agli atti del Settore.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” e considerato l’art. 6 riguardante i criteri per l’adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni.

Vista la DGR n. 5-2348 del 21/03/2026 "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023".

Dato atto, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR n. 5-2348 del 21/03/2026.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 17 del DLgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/08;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

DETERMINA

1) di revocare, per quanto indicato in premessa, il riconoscimento regionale di primo acquirente di latte bovino, alla seguente ditta: CASEIFICIO ISABELLA SRL - CUAA 02341600027 - con sede legale in Via Rivalta, 3 Borriana (BI), matricola iscrizione Albo Regionale n. 0109600009 con decorrenza dal 30/06/2026.

2) di provvedere alla registrazione nel SIAN di quanto disposto al precedente punto 1), così come previsto al comma 6 dell'art. 3 del citato D.M. 6 agosto 2021 n. 0360338 e s.m.i.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs 33/2013 e s.m.i., sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente". La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1710D - Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC)
Firmato digitalmente da Valentina Archimede